

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il divieto si applica:

DEROGHE**Categorie dei veicoli esentati dal divieto**

Veicoli appartenenti ai seguenti Enti: Forze di Polizia; Forze Armate; Corpo delle Capitanerie di porto; Vigili del Fuoco; Protezione Civile; Croce Rossa Italiana; Regioni ed altri Enti territoriali, anche in forma associata.

Veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolano scarichi: fornitura di acqua, gas, anche in bombole, energia elettrica; nettezza urbana e raccolta rifiuti effettuati dal luogo di produzione a quello di smaltimento e/o recupero o al centro di raccolta per lo stoccaggio provvisorio, senza operazioni intermedie di carico o scarico; trasporto di rifiuti urbani dal centro di raccolta a quello di smaltimento e/o recupero effettuato con veicoli delle amministrazioni comunali, nonché da veicoli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano lo smaltimento dei rifiuti, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale; pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri; servizi postali, effettuati con veicoli appartenenti al Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema PT o con l'emblema Poste Italiane, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché

quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e successive modifiche, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieto, trasporti legati esclusivamente ai servizi postali; servizi radiotelevisivi; servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla gestione della circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade; altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti, purché muniti di idonea documentazione comprovante la necessità.

Veicoli e complessi di veicoli appartenenti alle seguenti categorie, anche se circolano scarichi: a) autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico; b) autocisterne adibite al trasporto di latte fresco; c) autocisterne adibite al trasporto di altri liquidi alimentari, esclusivamente per il trasporto di latte fresco; d) veicoli adibiti al trasporto di alimenti per animali da allevamento o di materie prime per la loro produzione. I veicoli di cui alle lettere a), b), c) e d) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro. Autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo sia pubblico sia privato; macchine agricole ai sensi dell'articolo 57 del c.d.s., e macchine agricole eccezionali ai sensi dell'articolo 104 del c.d.s., fermi restando la necessità dell'autorizzazione di cui al comma 8 del medesimo articolo 104, nonché il divieto di circolazione, ai sensi dell'articolo

175, comma 2 del c.d.s., sulle strade classificate di tipo A e B ai sensi dell'articolo 2 del c.d.s.

Casi particolari: il divieto non si applica per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente ai giorni feriali, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali; per i veicoli che, a causa di urgenti e comprovate necessità, richiedono l'intervento di un'officina di riparazione con sede fuori dal centro abitato in cui ha sede l'impresa; per i veicoli che compiono il percorso per il rientro alle sedi, principale o secondaria, dell'impresa intestataria degli stessi, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato, nonché per il rientro alla residenza o domicilio del conducente, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi al momento dell'inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali.

Tipologie delle merci il cui trasporto non è assoggettato al divieto

- 1) Veicoli che trasportano esclusivamente le seguenti tipologie di merci, anche se circolano scarichi: a) forniture destinate al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o di motori e parti di ricambio di aeromobili; b) forniture di viveri o di merci destinate ad altri servizi indispensabili alle attività della marina mercantile; c) giornali, quotidiani e periodici; d) prodotti per uso medico; e) prodotti alimentari

deperibili che devono essere trasportati in regime ATP; f) prodotti agricoli che, pur non richiedendo il trasporto in regime ATP, sono soggetti ad un rapido deperimento e pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, quali: frutta fresca; ortaggi; fiori recisi; semi vitali non ancora germogliati; uova da cova, con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto; miele non invasettato; g) sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali; h) prodotti complementari alla somministrazione alimentare, trasportati contemporaneamente a quelli della lettera e), strettamente connessi e riconducibili alle esigenze degli esercizi di somministrazione di cibi e di bevande, nel limite del 10% in massa del totale del carico.

- 2) Veicoli che trasportano animali vivi nelle seguenti condizioni, anche se circolano scarichi, purché muniti di idonea documentazione attestante la necessità del carico o scarico anche nei periodi di vigenza del divieto: a) pulcini destinati all'allevamento; b) animali vivi destinati alla macellazione; c) animali vivi provenienti dall'estero; d) animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore; e) animali per nomadismo.

I veicoli trasportanti le merci di cui al punto 1, lettere e), f) d), g) ed e), nonché le merci di cui al punto 2, lettere a), b), c) e h) devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Specifiche autorizzazioni prefettizie in deroga

Al di fuori dei casi precedenti in cui la deroga è prevista dal decreto stesso, le prefetture possono rilasciare specifiche autorizzazioni in deroga, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del decreto. I veicoli autorizzati alla circolazione in deroga dalle prefetture devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Agevolazioni per i veicoli da/verso l'estero

Per i veicoli provenienti dall'estero, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore; se è presente un solo conducente, qualora il periodo di riposo giornaliero termini dopo l'inizio del divieto il posticipo decorre dal termine del periodo di riposo. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto è anticipato di due ore. I veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sardegna

Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di quattro ore. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente

parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto non si applica.

Agevolazioni per i veicoli da/verso la Sicilia

Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di quattro ore; se diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, quando si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco, il divieto non si applica. Salvo quanto disposto nei precedenti periodi del presente paragrafo, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e l'orario di termine del divieto è anticipato di due ore.

Posticipazioni, agevolazioni ed esenzioni

Le posticipazioni si applicano a condizione che l'arrivo dall'estero o al porto si verifichi nel giorno del divieto. Le

agevolazioni e le esenzioni si applicano ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, salvo diverse prescrizioni eventualmente imposte nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del codice della strada.

Agevolazioni per il trasporto intermodale

Per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale, come definiti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 (Bari - Bologna - Catania - Cervignano (UD) - Jesi (AN) - Livorno - Marcianise (CE) - Nola (NA) - Novara - Orte (VT) - Padova - Parma - Pescara - Prato - Rivalta Scrivia (AL) - Torino - Vado Ligure (SV) - Venezia - Verona) ed ai terminal intermodali collocati in posizione strategica (Busto Arsizio (VA) - Brescia Scalo (BS) - Domodossola (VB) - Mazzaglia (MO) - Melzo (MI) - Milano smistamento - Mortara (PV) - Pordenone - Portogruaro (VE) - Rovigo - Rubiera (RE) - Trento - Trieste - Voltri (GE)) che trasportano merci o unità di carico dirette all'estero, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione all'estero delle merci o delle unità di carico, nonché della documentazione relativa alla prosecuzione del viaggio con la modalità ferroviaria, l'orario di termine del divieto è anticipato di quattro ore. L'anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), nonché ai complessi veicolari scarichi, destinate all'estero tramite gli stessi interporti, porti ed aeroporti, purché muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle unità di carico.

Il divieto non si applica per i veicoli impiegati in trasporti intermodali strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei

trasporti 31 gennaio 2007, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

Il divieto non si applica per i veicoli diretti o provenienti dagli aeroporti nazionali ed internazionali che trasportano merci destinate al trasporto aereo, purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o lo scarico delle predette merci.

Il divieto non si applica per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrano nella definizione e nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 febbraio 2001, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del presente comma non può in nessun caso superare i 150 km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco.

I trattori stradali, quando viaggiano isolati, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t, possono circolare nei giorni di divieto solamente nel caso in cui siano stati precedentemente sganciati dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna.

Il divieto non si applica altresì per i veicoli impiegati in trasporti intermodali aventi origine e destinazione all'interno dei confini nazionali, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o titolo di viaggio per l'imbarco.

Trasporto di merci pericolose nei periodi di divieto

Il trasporto di merci pericolose appartenenti alle classi 1 e 7 dell'ADR è vietato per qualunque quantità di merce trasportata, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltretutto nei giorni di divieto, anche dalle ore 8.00 alle ore 24.00 di ogni sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 18 maggio al 1 settembre 2024.

In deroga, è consentito nei seguenti casi: a) trasporto di esplosivi, per comprovate necessità di servizio, con veicoli e complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi: militari e delle Forze di Polizia; militari appartenenti a Forze Armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente; civili, commissionati dalle Forze Armate, muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977 integrato con decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente; per ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale; b) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia, di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, TULPS, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale; c) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia, di merci pericolose appartenenti alla classe 1, limitatamente

ai cantieri di opere di interesse nazionale, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale; d) trasporto, mediante autorizzazione prefettizia, di merci pericolose appartenenti alla classe 7, limitatamente alle esigenze urgenti in ambito sanitario, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

In deroga, il trasporto di merci pericolose con veicoli di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 7,5 t è consentito limitatamente ai seguenti casi: a) trasporto di merci pericolose in base ai casi di esenzione parziale o globale individuati nelle seguenti sottosezioni dell'Allegato A dell'accordo ADR: 1.1.3.1; 1.1.3.2; 1.1.3.3; 1.1.3.6; 1.7.1.4; b) trasporto di merci pericolose in base alle disposizioni speciali di cui al capitolo 3.3 dell'Allegato A dell'accordo ADR; c) trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.4 dell'Allegato A dell'accordo ADR; d) trasporto di merci pericolose imballate in quantità esenti in base alla disciplina individuata nel capitolo 3.5 dell'Allegato A dell'accordo ADR. Se la massa complessiva massima autorizzata è superiore a 7,5 t, si applica unicamente il divieto previsto dal calendario.

Per il trasporto di combustibili liquidi e gassosi è prevista la deroga per le autocisterne adibite al trasporto di combustibili liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo sia pubblico sia privato.
